

Sent. n. 212/2025 pubbl. il 17/12/2025  
Rep. n. 217/2025 del 17/12/2025

**RG 107/2025 LIQ. CONTR.**  
**GIARRUSSO FRANCESCA**  
**(C.F. GRRFNC67P69G2730)**



**PROC. UNIT. 251-1/2025**

**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**  
REPUBBLICA ITALIANA

**DEPOSITATA E PUBBLICATA**  
**IL 17/12/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI           Presidente  
dott.ssa Clarice DI TULLIO       Giudice  
dott.ssa Elena MERLO           Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 251-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

**FRANCESCA GIARRUSSO**, p. iva GRRFNC67P69G2730, residente in Mogliano Veneto (TV), Via Pirandello n. 30/b, con l'Avv. EVA DE FAVERI

- ricorrente -

\*\*\*

Letto il ricorso proposto da FRANCESCA GIARRUSSO ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte debitrice ricorrente risiede in Mogliano Veneto (TV);

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento (riconducibili essenzialmente all'acquisto di un immobile da mettere a reddito nel 2006 e al mutuo contratto in relazione ad esso, e alle difficoltà insorte a causa della cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente dell'epoca) e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

Firmato Da: CARLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e44470a3ae4c9d16d9b47d462ee44  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bc7039f5dafa6e857  
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e659544e031683b9d85be0090e7399d



- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);

- la parte ricorrente ha debiti personali per circa € 176.000,00 (di cui la quasi totalità nei confronti di Amco s.p.a.);

- la parte ricorrente è proprietaria di un solo immobile, recentemente aggiudicato a seguito di esperimento d'asta in procedimento esecutivo al prezzo di € 21.995,00; è proprietaria di un'autovettura, per un valore stimato di circa € 3.000,00; percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di € 1.330,00, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.100,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede, rispetto al quale il marito, pensionato ed economicamente autosufficiente, è debitore in solido) e a spese di procedura stimate in circa € 7.500,00 complessivi, che dovranno essere oggetto di liquidazione da parte del Giudice delegato;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

**p.q.m.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di FRANCESCA GIARRUSSO;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Luca Gaiotti quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., evidenziando che spetta al Giudice delegato la liquidazione delle spese di procedura, le quali quindi non dovranno formare oggetto dello stato passivo del liquidatore, atteso che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, verranno accertati e liquidati dal G.D., previa istanza motivata e documentata;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;



ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;  
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata  
dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 16/12/2025

Il Giudice estensore

*dott.ssa Elena Merlo*

Il Presidente

*dott. Bruno Casciarri*

